SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2009.

Nomina di un componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Viste le dimissioni del sig. Giorgio Guazzaloca dalla carica di componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

D'intesa tra loro;

Nominano:

componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il dottore Salvatore Rebecchini.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati
FINI

09A01558

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Traves e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Traves (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 dicembre 2008, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Traves (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Teresa Cappiello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Traves (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Eraldo Perino.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 2 dicembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2008021348 Area II del 23 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Traves (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Teresa Cappiello.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sondalo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Sondalo (Sondrio) ed il sindaco nella persona del sig. Valentino Togni;

Considerato che, in data 17 novembre 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sondalo (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Spezzaferri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sondalo (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Valentino Togni.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 17 novembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2008/025379 del 10 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sondalo (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Spezzaferri.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01271-bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2008.

Autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento, richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 10 marzo 2003, serie generale, supplemento ordinario n. 57, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2002, con il quale è stata assegnata al Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Roma la somma di € 480.665 per l'intervento: «Collegio Romano - Riapertura accesso da Piazza del Collegio Romano – Roma»;

Vista la nota prot. n. 1200 CL. 34.16.07/61.4 del 29 gennaio 2008 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio chiede di poter variare l'oggetto dell'intervento, da «Collegio Romano: riapertura accesso di Piazza del Collegio Romano» - Roma a «Interventi nel Complesso del Collegio Romano»;

Vista la nota Di.Ca. prot. n. 3405/2.4.9.3 del 14 febbraio 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dell'intervento;

Vista la successiva nota prot. 10277 Cl 40.01.07/30 del 4 agosto 2008, con la quale la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la documentazione tecnica dell'intervento;

Vista la nota Di.Ca. prot. n. 12557/2.4.9.3 del 5 agosto 2008 e la nota Di.Ca prot. n. 12819/2.4.9.3 dell'8 agosto 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Servizio di Segreteria dipartimentale trasmette la documentazione tecnica al Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota prot. n. 20663 in data 3 ottobre 2008, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale per i beni architettonici, storico, artistici ed etnoantropologici accoglie favorevolmente la richiesta,

Visto l'art.8-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002, di modifica ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

Visto il verbale della riunione del 7 ottobre 2008, nel quale il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, conferma il parere espresso nella sopra citata nota ed il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si uniforma all'accoglimento della stessa;

Ravvisata l'opportunità di procedere;

Decreta:

Articolo unico

È autorizzata la variazione di seguito indicata:

Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Roma «Collegio Romano - Riapertura accesso da piazza del Collegio Romano – Roma»;

Viene modificata in:

Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Comune di Roma: «Interventi nel complesso di Collegio Romano» - Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 275.

09A01273

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2008.

Autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento, richiesta dalla Regione Siciliana, sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 10 marzo 2003, serie generale, supplemento ordinario n. 57, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2002, con il quale è stata assegnata alla Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Palermo - una quota parte dei fondi disponibili pari a € 769.048 per due interventi, di cui € 385.000 per il «Restauro Palazzo Trigona da destinare a Museo – Piazza Armerina» (Enna);

Vista la nota prot. n. 90105 in data 13 settembre 2006, con la quale l'Ente dichiara che un sopraggiunto deterioramento delle condizioni strutturali del Palazzo ha dato luogo ad un doppio finanziamento, sia da parte della Protezione Civile regionale e sia dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, a valere sui fondi comunitari POR Sicilia 2000-2006 e, pertanto, chiede contestualmente una proroga sull'inizio dei lavori per i quali chiede di poter utilizzare il sopra citato finanziamento per l'allestimento museale di Palazzo Trigona;

Vista la nota DiCa. prot. n. 9296 del 10 ottobre 2006, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel prendere atto di quanto comunicato dalla Regione richiede, al fine di disporre degli elementi necessari per una

valutazione, di acquisire la documentazione tecnica della nuova proposta progettuale;

Vista la successiva nota DiCa. prot. n. 9787 del 3 luglio 2007 con cui si sollecita alla Regione siciliana la trasmissione di quanto richiesto;

Viste le note prot. n. 1466 del 14 settembre 2007 e prot. n. 1607 del 4 ottobre 2007 con le quali la regione siciliana – Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione trasmette la documentazione tecnica richiesta;

Vista la nota DiCa. prot. n. 2917 del 7 febbraio 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede all'Ente una più dettagliata relazione tecnica, al fine di una migliore valutazione del progetto;

Vista la nota prot. n. 1443/AI in data 25 luglio 2008, con la quale la regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione trasmette l'ulteriore documentazione tecnica;

Visto l'art.8-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002, di modifica ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

Visto il verbale della riunione della Commissione otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76) del 15 settembre 2008, in cui è stata valutata positivamente la variazione dell'oggetto;

Ravvisata l'opportunità di procedere;

Decreta:

All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002, citato nelle premesse, la tipologia dell'intervento di seguito indicato:

Regione siciliana – Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione – Palermo «Restauro di Palazzo Trigona da destinare a museo - Piazza Armerina (Enna)» € 384.048,00.

Viene modificato in:

Regione siciliana – Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione – Palermo «Allestimento museale di Palazzo Trigona - Piazza Armerina (Enna)» € 384.048,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 276.

09A01272

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008.

Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5, comma 2 della legge 401/2001, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che all'art. 3 autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

Considerata l'ineludibile esigenza di ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema di protezione civile a fronte di eventi calamitosi, mediante la definizione di procedure operative;

Tenuto conto che le citate procedure operative debbono disciplinare la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 13 novembre 2008;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Il presente atto di indirizzo concernente «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla normativa vigente, e di quelle proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle relative norme di attuazione, è finalizzato alla definizione di procedure operative al fine di ottimizzare le capacita di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

Tali procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile.

La puntuale attuazione da parte delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile degli indirizzi qui formulati garantirà il necessario coordinamento operativo nell'attività di gestione dell'emergenza, che costituisce il presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile.

1. La comunicazione dell'evento e il flusso delle informazioni

Di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosità per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, è necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacità del sistema locale di fronteggiare l'emergenza.

Inoltre, per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse, è indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale, avviando, in particolare, un rapido flusso di comunicazione con il Dipartimento della protezione civile non limitando, quindi, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento a livello nazionale, secondo le procedure operative di cui al successivo punto 1.3., fermo restando il sistema di comando e controllo interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate.

In tal modo sarà anche possibile per il Capo del Dipartimento della protezione civile avere l'immediata e completa conoscenza dell'evento nonché valutare in qualunque momento la situazione emergenziale in atto e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, così come previsto dall'art. 3 del decreto-legge del 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge del 27 dicembre 2002 n. 286.

1.1. Organizzazione della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema)

Presso il Dipartimento della protezione civile è attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di seguito elencate:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225);

Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze);

Polizia di Stato;

Arma dei Carabinieri;

Guardia di Finanza;

Corpo Forestale dello Stato;

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Sulla base di opportuni protocolli operativi, sarà possibile integrare l'attuale configurazione permanente della Sala di Sistema con ulteriori postazioni dedicate ad altre componenti e strutture operative.

La molteplicità dei soggetti presenti presso la Sala Situazione Italia fa di Sistema il punto di riferimento del Servizio nazionale di protezione civile e lo rende un centro di coordinamento unico nel suo genere.

Qualora la situazione emergenziale fosse tale da richiedere la partecipazione all'attività operativa di altri enti ed amministrazioni, la Sala di Sistema, configurata secondo una struttura modulare, è in grado di soddisfare pienamente l'esigenza.

Ciascuna postazione è attrezzata, oltre che con le normali dotazioni informatiche e di telecomunicazione, con:

un terminale che costituisce l'interfaccia con la propria struttura nazionale di coordinamento operativo;

un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e sistemi eterogenei.

La Sala di Sistema inoltre è provvista di collegamenti telefonici punto-punto con le sale operative delle principali componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile e di tecnologie di ultima generazione per la videoconferenza, inclusa quella di tipo satellitare.

1.2. Le funzioni di Sistema

L'attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza della Sala di Sistema consiste nel ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti eventi calamitosi già avvenuti, previsti o in corso, nonché situazioni critiche, sul territorio italiano ed estero. È inoltre compito di Sistema garantire la diffusione delle informazioni alle componenti ed alle strutture operative di protezione civile interessate ed allertarle, qualora se ne riscontrasse l'esigenza, contribuendo così alla loro tem-

pestiva attivazione per l'adozione delle eventuali misure ritenute necessarie.

A fronte di eventi emergenziali che richiedono mezzi e poteri straordinari, Sistema, secondo le procedure per l'attivazione del Dipartimento della protezione civile in caso di emergenza, si configura come struttura di supporto al Comitato operativo di protezione civile, di cui all'art. 5 comma 3-*ter* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, sulla base delle strategie adottate dal Comitato, garantisce l'attuazione delle disposizioni impartite dal Comitato attraverso le strutture del Servizio nazionale della protezione civile.

1.3. Procedure operative

La capacità di Sistema di assolvere alle proprie funzioni è strettamente connessa sia alla tempestività con la quale avviene la comunicazione da parte delle strutture di protezione civile, sia alla qualità dell'informazione, in termini di attendibilità della fonte e di puntualità dei contenuti. A tal fine, in occasione di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per intensità ed estensione potrebbero richiedere l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, così come rispettivamente definito all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, le sale operative di protezione civile delle regioni e quelle delle province, laddove attivate, gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture, le sale operative nazionali o le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi nonché, in caso di emergenza, i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio, attuano, oltre a quanto previsto dalle proprie procedure, le seguenti disposizioni.

quando ricevono notizie dell'evento previsto, laddove possibile, ovvero già avvenuto, o in corso, ne danno immediata comunicazione a Sistema previa verifica dell'attendibilità delle informazioni, anche per il tramite delle proprie strutture territoriali;

informano Sistema relativamente agli interventi già effettuati o previsti, indicandone tipologia, località, tempistica e risorse impiegate;

verificano le proprie risorse disponibili e ne informano Sistema, indicandone caratteristiche, quantità, dislocazione e tempistica per l'attivazione e l'impiego;

comunicano a Sistema eventuali necessità di concorso o supporto nell'intervento;

mantengono i contatti con Sistema fino alla conclusione della situazione in atto ed inviano, ogni qualvolta acquisiscono ulteriori informazioni sull'evento provvedendo ad aggiornare immediatamente Sistema;

su espressa richiesta del Dipartimento della protezione civile, predispongono un report contenente la sintesi delle attività svolte.

Gli enti e le amministrazioni che gestiscono i dati delle reti di monitoraggio non ancora trasferiti o posti nella disponibilità della rete dei Centri Funzionali ed in particolare del Centro Funzionale Centrale, secondo le procedure di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, e fatto salvo quanto indicato da specifiche convenzioni e/o accordi stipulati con il Dipartimento, fanno pervenire la comunicazione dell'evento previsto o registrato direttamente a Sistema. Anche per tali enti ed amministrazioni si attuano le procedure sopra menzionate. Contestualmente dovrà essere assicurato, da ciascuna componente e struttura operativa di protezione civile, un corretto e costante flusso di informazioni anche a livello territoriale, che coinvolga fin dalle prime fasi gli enti locali attraverso le sale operative regionali di protezione civile.

2. Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza

A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. Tenuto conto che il nostro territorio è caratterizzato da un numero elevato di piccole realtà municipali, è necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinché possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.

A livello comunale, così come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a:

l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza);

l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione;

l'assistenza sanitaria ai feriti;

la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione «senza tetto»;

la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;

il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;

il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.

In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di:

valutare le esigenze sul territorio,

impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili,

definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.

Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.

Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità è attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S. e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni operative risultano così attribuite:

il Prefetto è responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci;

il Presidente della Provincia è responsabile dell'immediata attivazione e dell'impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto dall'ordinamento regionale, coordina l'impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati dall'evento.

Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata, che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema.

In relazione all'estensione dell'area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare l'attività dei centri operativi comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali, si attivano Centri Operativi intercomunali (quali i Centri Operativi Misti - C.O.M.), ubicati in idonee strutture preventivamente individuate, ai quali afferiscono uno o più comuni. L'attivazione di tali Centri è in capo all'autorità responsabile del C.C.S. a meno della nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o della delega al coordinamento attribuita al Capo del Dipartimento della protezione civile.

A livello regionale ciascuna Regione interessata dall'evento assicura:

l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato;

la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base della propria organizzazione, in coerenza con quanto definito nei Criteri di massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi (1)

l'invio di propri tecnici per le verifiche di agibilità degli edifici, il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo ed indotto, la verifica di potabilità delle acque e gli interventi di bonifica ambientale;

la partecipazione di propri funzionari all'attività dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;

la gestione delle reti radio per le comunicazioni di emergenze e l'attivazione e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei radioamatori.

l'impiego dei beni di prima necessità per garantire l'assistenza alla popolazione stoccati presso i CAPI di competenza regionale.

Contestualmente la Regione, sulla base delle reali esigenze del territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, qualora fosse necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, procede alla richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza.

Qualora a livello centrale si riscontrasse le necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo – DI.COMA.C.), la Regione, d'intesa con il Dipartimento, provvede all'individuazione ed all'allestimento della sede più idonea valutando, in funzione delle caratteristiche dello scenario di evento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale.

La sala operativa regionale, che deve assicurare in emergenza l'operatività h24, garantisce a Sistema l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività poste in essere, comunica la tipologia e l'entità delle risorse nazionali necessarie per integrare quelle territoriali, e mantiene il raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale, così come previsto dalle procedure di cui al paragrafo 1.3.

---

(1) Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi (G.U. del 29 agosto 2006) – Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un PMA di II liv. in caso di catastrofe (G.U. 25 agosto 2003) – Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi (G.U. del 12 maggio 2001).

Al preannunciarsi o al verificarsi di un evento che richieda l'impiego di mezzi e poteri straordinari, il coordinamento è posto in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'attuazione degli interventi, può avvalersi di commissari delegati, una volta che il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato lo stato di emergenza di cui all'art. 5 comma 1 della legge 225/92. Ai sensi dall'art. 3 del decreto-legge 245/02 convertito nella legge 286/02, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidandone il coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile.

A livello nazionale, presso il Dipartimento della protezione civile, si riunisce il Comitato Operativo della protezione civile che assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza secondo quanto previsto dalla legge 401/2001. Il Comitato operativo, presieduto dal Capo del Dipartimento, è composto dai soggetti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 allargato a comprendere tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e private che concorrono alla gestione dell'emergenza.

Il Comitato, sulla base delle caratteristiche dell'evento, delle esigenze, delle risorse disponibili a livello nazionale e di quelle già impiegate definisce la strategia di intervento.

La continuità del flusso delle informazioni è assicurata da Sistema che mantiene il costante collegamento con i centri operativi e di coordinamento attivati.

3. Prime attivazioni in caso di evento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 225/92

L'attivazione della struttura di coordinamento operativo a livello locale e nazionale richiede necessariamente alcune ore a partire dal verificarsi dell'evento. È dunque evidente che l'attività di primo soccorso e assistenza alla popolazione sarà caratterizzata dall'attivazione immediata e «spontanea» delle strutture di protezione civile che operano ordinariamente sul territorio la cui capacità operativa non risulti compromessa dagli effetti dell'evento. Tuttavia, per evitare che i primi interventi, per quanto tempestivi, si rivelino poco efficaci o finiscano per sovrapporsi, è indispensabile che sin dalle primissime fasi dell'emergenza ciascuna struttura operi in stretto raccordo con le altre, attraverso un impiego congiunto ed integrato di forze e di risorse, che si realizza soltanto con un'azione di coordinamento forte ed univoca.

A tal fine, nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidando al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art. 3 decreto-legge 245/02 convertito nella legge 286/02), nelle more che venga dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Affinché il Capo del Dipartimento disponga degli strumenti necessari ad operare, tutte le informazioni relative all'evento ed alle prime risposte di protezione civile devono essere riportate tempestivamente e sin dalle prime fasi dell'emergenza a Sistema attraverso le procedure definite al paragrafo 1.3. Inoltre è necessario che ogni iniziativa volta ad integrare l'impiego delle risorse già disponibili sul territorio venga preventivamente concordata con il Capo del Dipartimento, ancor prima della convocazione del Comitato Operativo della protezione civile.

La risposta operativa del Dipartimento si articola nella convocazione dell'Unità di crisi, con la partecipazione di tutti gli Uffici e Servizi interessati, nonché nell'immediato invio di una Task force di valutazione, supporto e coordinamento, anche al fine di istituire in loco il Centro di coordinamento nazionale quale struttura di riferimento del Comitato operativo.

In relazione alla evoluzione della emergenza in atto, il Capo Dipartimento della protezione civile fornisce un puntuale e costante quadro informativo al Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborando bollettini ufficiali sulla situazione.

3.1. Il Comitato Operativo della protezione civile

Appresa la notizia di un evento che, per dimensioni, caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente ovvero sul normale svolgimento della vita della comunità locale, possa essere ricondotto ad un caso di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca immediatamente il Comitato operativo di protezione civile (di cui all'art. 10 della medesima legge e successive modifiche ed integrazioni) che si riunisce di norma presso il Dipartimento nazionale della protezione civile, salvo contrario avviso, nella sede di Roma, via Vitorchiano 4.

Nella convocazione del Comitato operativo, oltre alla composizione determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, si tiene conto delle caratteristiche dell'evento emergenziale al fine di individuare compiutamente le ulteriori Amministrazioni, autorità nazionali o locali, aziende ed enti cui estendere la partecipazione.

Il Comitato operativo in particolare ha il compito, come stabilito dall'art. 3-*ter* della legge 9 novembre 2001, n. 401, di assicurare «la direzione unitaria e il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti interessati al soccorso»; ossia, sulla base dell'evoluzione dello scenario e dei continui aggiornamenti che arrivano dal territorio a Sistema, di definire le strategie di intervento e di garantire l'impiego coordinato delle risorse nazionali.

3.2. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Il Capo dipartimento della protezione civile chiede al Presidente della Commissione Grandi Rischi, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2006, di convocare la stessa con la massima urgenza, integrandone eventualmente la composizione con esperti esterni ritenuti necessari, al fine di consentire al Comitato operativo di avvalersi delle ulteriori competenze tecnico scientifiche nel processo di formazione delle decisioni operative di protezione civile. La funzione di definizione degli scenari di rischio e la loro evoluzione nonché la sintesi scientifica dei dati riguardanti l'evento, nella relazioni tra il Comitato operativo e la Commissione, è garantita dal Centro Funzionale nazionale del Dipartimento di protezione civile che valuta altresì la necessità di coinvolgere ovvero acquisire ulteriori pareri o servizi dai centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 252 del 26 gennaio 2005 in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile».

3.3. Principali attività delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

I rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in seno al Comitato operativo assicurano l'attuazione degli interventi stabiliti, nel rispetto delle proprie competenze e procedure.

In particolare il rappresentante del:

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

azioni immediate:

a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento, al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza e dell'accessibilità dell'area colpita dall'evento;

b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attività SaR, ivi comprese quelle già inviate al verificarsi dell'evento;

c) dispone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;

d) mette a disposizione i propri centri operativi mobili quali prima sede delle attività di coordinamento in loco;

e) indica i coordinatori delle operazioni del soccorso tecnico urgente sul territorio;

entro 12 ore:

a) mette a disposizione personale del Corpo per la verifica di agibilità degli edifici strategici e delle sedi destinate ad ospitare i centri operativi e di coordinamento del sistema dei soccorsi, in raccordo con i tecnici locali;

b) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;

entro 24 ore:

a) fornisce il necessario supporto operativo e logistico per l'assistenza alloggiativa d'urgenza delle popolazioni;

b) fornisce informazioni sugli interventi effettuati di messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture;

FORZE ARMATE

azioni immediate:

a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di definire una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita di assistenza e dell'accessibilità dell'area colpita dall'evento;

b) a seguito di una qualificata richiesta di Sistema, fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio colpito dall'evento, con particolare riguardo a quelle destinate alle attività SaR, e sull'agibilità delle infrastrutture aeroportuali;

c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;

d) attiva, qualora e laddove disponibili, le risorse di terra, aeree o navali destinate, autonomamente o in concorso con altre amministrazioni, enti o strutture, all'afflusso dei soccorsi, all'immediata evacuazione e al trattamento o al trasporto dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o verso le strutture ospedaliere di destinazione;

e) dispone l'emissione di NOTAM per regolare l'attività di volo sulle aree a rischio laddove le stesse ricadano entro aree di giurisdizione militare, al fine di facilitare le operazioni di soccorso;

entro 12 ore:

a) attiva, in relazione alla richiesta ricevuta da Sistema, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, propri uomini e mezzi per la rimozione delle macerie e l'allestimento dei campi base dei soccorritori e di aree di ricovero della popolazione;

b) disloca sul territorio colpito dall'evento, in relazione alla richiesta ricevuta da Sistema, le necessarie strutture mobili destinate al coordinamento delle attività aeronautiche e al controllo e rispetto delle eventuali misure di restrizione al sorvolo, compatibilmente alla disponibilità del momento, alla distanza ed agibilità della località interessata;

c) individua ed attiva i mezzi necessari ad effettuare, ASAP (As Soon As Possible) dalla richiesta di Sistema, il rilievo aerofotografico, anche ad infrarossi, del territorio interessato dall'evento e ne assicura la reiterazione nel tempo in caso di necessità;

d) attiva le strutture finalizzate a realizzare una rete di telecomunicazioni, anche di natura campale, dotata dei necessari requisiti di riservatezza;

e) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;

f) indica le strutture logistiche militari, con particolare riguardo agli aeroporti e le basi navali, che possono esse-

re utilizzate come aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;

entro 24 ore:

a) a seguito di richiesta ricevuta da Sistema, mette a disposizione, fatte salve le necessarie misure di sicurezza (aree classificate ecc.) le proprie risorse disponibili per l'assistenza alloggiativa d'urgenza della popolazione.

FORZE DI POLIZIA

(partecipano al Comitato Operativo con propri rappresentanti la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria, oltre al Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa nazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 225/92)

azioni immediate:

attraverso il diretto coordinamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per gli aspetti generali, o dell'Autorità provinciale di P.S. per quelli locali, secondo il sistema di cui alla legge 1º aprile 1981 n. 121.

a) forniscono dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza e dell'accessibilità dell'area colpita dall'evento;

b) forniscono gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attività SaR;

c) propongono l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;

d) il Questore della provincia interessata provvede ad individuare il coordinatore delle attività di ordine e sicurezza pubblica sul territorio;

e) adottano le misure di specifica competenza nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;

entro 12 ore:

a) garantiscono, in accordo con le autorità sanitarie, l'attivazione delle necessarie competenze tecnico scientifiche finalizzate alle procedure di identificazione delle salme;

b) assicurano la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;

entro 24 ore:

a) garantiscono la sicurezza dei campi base dei soccorritori, delle aree di ricovero della popolazione e dei centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Per le azioni del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa nazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 225/92, si rimanda a quanto già previsto nel paragrafo dedicato alle Forze di Polizia.

COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

azioni immediate:

a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza e dell'accessibilità dell'area colpita dall'evento;

b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attività SaR;

c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;

d) indica i coordinatori delle operazioni di soccorso per gli interventi a mare;

e) fornisce informazioni sull'agibilità delle infrastrutture portuali e marittime nei territori colpiti;

f) attiva le risorse navali, anche private, destinate, autonomamente o in concorso con altre amministrazioni, enti o strutture, all'afflusso dei soccorsi, all'immediata evacuazione e al trattamento o al trasporto dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o verso le strutture ospedaliere di destinazione nonché eventualmente dedicate all'alloggio temporaneo per la popolazione;

g) dispone l'emissione dell'AVURNAV per interdire le aree a rischio e facilitare le operazioni di soccorso;

entro 12 ore:

a) propone le necessarie attività di ricognizione e valutazione del danno ai porti petroliferi e agli impianti industriali costieri e marini;

b) indica le infrastrutture portuali che possono essere utilizzate come aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;

c) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;

entro 24 ore:

a) fornisce un quadro informativo circa la ricognizione dei danni all'ambiente marino e alle misure necessarie a garantirne la tutela e la conservazione in particolare delle aree marine sottoposte a tutela ambientale e degli impianti produttivi coinvolti nell'evento.

CROCE ROSSA ITALIANA

azioni immediate:

a) concorre a fornire dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza;

b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio;

c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;

d) assicura il concorso al soccorso e all'assistenza sanitaria dei feriti;

entro 12 ore:

a) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;

b) garantisce il concorso all'attività di allestimento e gestione dei campi base dei soccorritori e delle aree di ricovero della popolazione;

c) assicura il concorso alle attività di assistenza alla popolazione e garantisce particolare attenzione nelle attività a favore delle fasce più deboli;

d) attiva le proprie strutture permanenti al fine di garantire, nei limiti di capacità, l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate e comunque coinvolte dall'evento;

e) propone l'eventuale invio di team di specialisti sia di soccorsi speciali sia per la validazione di specifiche situazioni di rischio (sanitario-logistica-psicologica);

f) propone l'invio di team per il censimento delle necessità della popolazione e per il ricongiungimento dei nuclei familiari;

g) attiva i propri nuclei trasporti con l'utilizzo di mezzi speciali;

entro 24 ore:

a) assicura l'attivazione di servizi di produzione e distribuzione pasti per i soccorritori e per la popolazione;

b) assicura l'attivazione delle attrezzature e del personale necessario alla dislocazione e gestione sul territorio di potabilizzatori e macchine imbustatici e distribuzione di acqua.

ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI VOLONTARIATO

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo, in raccordo con il rappresentante delle Regioni, riguardante la presenza di organizzazioni di volontariato presenti sul territorio con le relative consistenze di personale, professionalità, dotazioni strumentali e logistiche con particolare riferimento alle attività SaR, sanitarie, di radiocomunicazioni e di assistenza alla popolazione;

b) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalità di impiego;

entro 12 ore:

a) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;

b) garantisce il concorso all'attività di allestimento dei campi base dei soccorritori e delle aree di ricovero della popolazione;

entro 24 ore:

a) assicura i servizi di produzione e distribuzione pasti per i soccorritori e la popolazione;

b) concorre, su richiesta delle autorità competenti, al soccorso della popolazione ed a tutte le attività necessarie per un rapido ripristino della normalità.

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo riguardante la presenza del Corpo sul territorio interessato dall'evento, con le relative consistenze di personale, professionalità, dotazioni strumentali e logistiche con particolare riferimento alle attività SaR, sanitarie e di assistenza alla popolazione;

b) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalità di impiego;

entro 12 ore:

a) propone l'eventuale invio di team di specialisti per la valutazione di specifiche situazioni di rischio.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

azioni immediate:

a) fornisce, in raccordo con il rappresentante del volontariato, gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche nell'ambito delle colonne mobili regionali disponibili ad essere impiegate sul territorio colpito, definendone provenienza, caratteristiche, dotazioni strumentali, tempistiche e modalità di impiego;

b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso aziende e società private, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessarie;

c) propone l'eventuale impiego di risorse del settore sanitario che si rendessero necessarie individuandone provenienza, caratteristiche, dotazioni strumentali, tempistiche e modalità di impiego;

entro 12 ore:

a) raccoglie informazioni sulla disponibilità di squadre di tecnici, anche in riferimento agli accordi con gli ordini professionali, da poter impiegare nelle attività di rilievo del danno, verifica di agibilità degli edifici e delle infrastrutture e valutazione del rischio residuo e/o indotto e provvede alla loro organizzazione d'intesa con la regione colpita dall'evento;

b) individua, se necessario, aree di stoccaggio, conservazione e movimentazione delle risorse al di fuori della regione colpita;

c) verifica la disponibilità, attraverso le aziende di trasporto pubblico regionale e degli enti locali o società private, di mezzi di trasporto collettivo;

d) supporta la regione colpita nell'individuazione delle strutture permanenti, con particolare riguardo a quelle destinate all'attività residenziale, alberghiera e turistica, necessarie a garantire l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate e comunque coinvolte dall'evento;

e) assicura la presenza di personale delle regioni presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;

entro 24 ore:

a) individua aziende e società, fuori dalla regione colpita, in grado di fornire assistenza alle strutture locali nell'erogazione di servizi (ciclo rifiuti, gestione e conservazione delle salme, igiene pubblica..).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

azioni immediate:

a) concorre alla definizione delle necessità e delle priorità di intervento;

b) fornisce in raccordo con il rappresentante delle regioni e province autonome, gli elementi informativi riguardo le risorse sanitarie umane, logistiche e tecnologiche disponibili ad essere impiegate sul territorio colpito, definendone provenienza, caratteristiche, dotazioni strumentali, tempistiche e modalità di impiego;

entro 12 ore:

a) propone l'eventuale invio di team di specialisti per la valutazione di specifiche situazioni di rischio;

entro 24 ore:

a) indica eventuali misure di sanità pubblica a tutela della popolazione;

b) attiva centri di referenza, laboratori ed altri Istituti ad alta specializzazione per attività di diagnostica e terapia.

ENAC

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa agibilità e capacità degli aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici nelle aree coinvolte dall'emergenza;

b) dispone, anche tramite NOTAM, l'adozione dei necessari provvedimenti di limitazione all'attività dei voli civili e commerciali, per gli aeroporti interessati, volti a facilitare le attività di soccorso, individuando gli scali alternativi ove dirottare tale tipologia di traffico aereo;

c) dispone le necessarie misure informative finalizzate a minimizzare i disagi ai viaggiatori;

entro 12 ore:

a) individua e rende disponibili aeroporti civili che possono essere eventualmente utilizzati quali «HUB» in prossimità delle aree interessate dalla situazione emergenziale dove concentrare l'affluenza di aeromobili con personale ed attrezzature di soccorso, nonché come aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;

b) propone i necessari accordi con le società di gestione degli aeroporti per garantire un adeguato livello di assistenza ai viaggiatori ed individua, in raccordo con le aziende di trasporto pubblico degli enti locali ovvero società private esercenti servizi di autolinea, ovvero società esercenti servizi di trasporto marittimo, le adeguate soluzioni di mobilità alternativa per i passeggeri coinvolti da provvedimenti di limitazione o blocco del trasporto aereo;

c) individua le società aeronautiche e i vettori in grado di fornire ulteriori servizi necessari al trasporto di personale e materiali per il sistema di protezione civile.

ENAV

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa agibilità e capacità degli aeroporti, nelle aree coinvolte dall'emergenza;

b) predispone tutte le misure atte a coordinare e mantenere ordinato il flusso del traffico aereo, in accordo con il DPC/COAU, inclusa l'emissione di NOTAM per regolare l'attività di volo sulle aree a rischio, al fine di facilitare le operazioni di soccorso (ENAV/ACU);

c) se necessario, coordina con EUROCONTROL una limitazione dei flussi di traffico aereo interessato al sorvolo dello spazio aereo nazionale od all'atterraggio negli aeroporti ubicati nell'area interessata dalla situazione emergenziale;

entro 12 ore:

a) predispone le note informative relativamente ai voli attivi.

GESTORI SERVIZI ELETTRICITÀ - GSE

azioni immediate:

a) fornisce informazioni sugli impianti di produzione elettrica di propria competenza, connessi anche a reti elettriche diverse dalla rete di trasmissione nazionale (es. elenco per tipologia di area, stato di produzione, contatti);

b) tiene i contatti con i titolari degli impianti ubicati nella zona colpita dalla calamità monitorando e fornendo lo stato della situazione di propria competenza;

entro 12 ore:

a) negli orari presidiati mette a disposizione il proprio conctat center per informazioni che possono risultare utili alla collettività in merito all'evento calamitoso, inoltre rende disponibile le proprie strutture per aggiornamenti sullo stato degli impianti per integrare le informazioni utili alla protezione civile.

GESTORI SERVIZI ELETTRICITÀ – TERNA

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa le conseguenze della calamità sulla disponibilità degli impianti di produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica;

b) tiene i contatti con l'ente/gli enti che si occupano della distribuzione dell'energia elettrica nella zona colpita al fine di fornire un quadro informativo circa lo stato di alimentazione nell'area;

c) fornisce un quadro informativo circa le risorse tecniche e tecnologiche aziendali presenti sul territorio in grado di fronteggiare l'emergenza in atto e propone l'eventuale invio di ulteriori risorse, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;

entro 12 ore:

a) collabora alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento;

b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le società controllate ed appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari;

c) coordina le attività per l'immediato ripristino d'urgenza in condizioni di sicurezza delle reti e dei servizi danneggiati;

d) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi di coordinamento sul territorio.

ANAS / AUTOSTRADE PER L'ITALIA / AISCAT

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa lo stato della mobilità nazionale evidenziando particolari criticità;

b) fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture stradali sia gestite direttamente che in concessione, presenti sul territorio colpito dall'emergenza;

c) propone, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di misure di viabilità alternativa ed eccezionale, volte in particolare a garantire il sistema dei soccorsi;

d) collabora, compatibilmente con le proprie risorse, nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le società controllate e appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessarie;

e) mette a disposizione le strutture ed infrastrutture logistiche (elisuperfici, magazzini e spazi per l'ammassamento di mezzi e risorse utili ai soccorritori….);

f) fornisce supporto, ove richiesto, per attività di scorta e staffetta a trasporti eccezionali e/o colonne mobili di soccorritori;

g) consente ai soccorritori l'accesso agevolato ai caselli;

h) fornisce informazioni di utilità agli automobilisti in collaborazione con il CCISS e ISORADIO, i concessionari autostradali anche attraverso l'impiego di pannelli a messaggio variabile;

i) propone le necessarie misure, anche d'intesa con gli enti locali coinvolti e le organizzazioni di volontariato, finalizzate a garantire un adeguato livello di assistenza agli automobilisti;

entro 12 ore:

a) propone le necessarie attività di ricognizione e valutazione del danno alle infrastrutture anche in relazione all'eventuale adozione di misure di limitazione della circolazione;

b) fornisce una valutazione circa gli eventuali tempi di ripristino ed agibilità delle infrastrutture colpite.

FERROVIE DELLO STATO – RFI / TRENITALIA

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa lo stato della circolazione ferroviaria nazionale evidenziando particolari criticità;

b) fornisce un quadro informativo circa l'impiego dei tecnici inviati ai fini degli accertamenti dello stato dell'infrastruttura e richiede l'eventuale necessario supporto della protezione civile a detti tecnici per raggiungere, in caso di impedimento o criticità della mobilità, le zone oggetto di indagine;

c) adotta le necessarie misure informative di competenza finalizzate a minimizzare i disagi ai viaggiatori;

d) mette a disposizione i propri impianti di diffusione video e sonoro per le informazioni della protezione civile alla popolazione;

e) concorre – per quanto competenza e nei limiti delle proprie disponibilità – insieme agli enti locali coinvolti e alle organizzazioni di volontariato, fornire un adeguato livello di assistenza ai viaggiatori trovatisi a bordo di treni fermi in linea, curandone il successivo trasporto in luogo idoneo all'assistenza;

f) valuta la disponibilità di strutture di logistica e mezzi ferroviari per l'accoglienza della popolazione o dei soccorritori e per le esigenze di trasporto di persone o cose a seguito di richiesta avanzata dalla protezione civile circa tipo, quantità e localizzazione;

entro 12 ore:

a) a seguito dei necessari accertamenti, fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture ferroviarie nei territori colpiti dall'emergenza;

b) concorre – per quanto di competenza – insieme alla protezione civile ad individuare le adeguate soluzioni di mobilità alternativa per i passeggeri coinvolti in limitazione o blocco del trasporto ferroviario;

entro 24 ore:

a) mette a disposizione – compatibilmente con la necessità dell'esercizio ferroviario da garantire anche in circostanze di emergenza - le strutture di logistica e i mezzi ferroviari richiesti dalla protezione civile per l'accoglienza della popolazione o dei soccorritori e per le esigenze di trasporto (anche con treni speciali) di persone o cose.

SOCIETÀ DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND, H3G

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo riguardo lo stato dei servizi di telefonia fissa e mobile nazionale e nelle aree colpite dall'emergenza e circa le reti alternative specifiche di ogni operatore, evidenziando l'impatto organizzativo e infrastrutturale;

b) fornisce informazioni utili all'elaborazione di scenari di analisi di rischio sulla base delle interdipendenze con le altre infrastrutture critiche;

c) indica le possibili azioni correttive per garantire la massima continuità nelle funzioni di connettività della rete trasmissiva su tutto il territorio nazionale, per evitare un effetto domino sulle altre tipologie di infrastruttura e per risolvere i problemi di congestione che vengono rilevati in tempo reale nei centri di gestione degli operatori;

d) predispone le misure tecniche ed organizzative a supporto della funzionalità e resilienza dei necessari collegamenti tra i luoghi colpiti dall'emergenza e i centri di coordinamento sul territorio e tra questi ultimi e il Comitato operativo stesso fornendo i servizi di fonia, video e dati disponibili;

e) procede, nei termini ed alle condizioni da regolamentarsi nella specifica convenzione fra il DPC e gli Operatori di servizi di telefonia

a. all'invio di SMS per la gestione delle emergenze;

a fornire il numero (in dato aggregato) distinto per nazionalità (country code), dei roamers internazionali presenti nell'area colpita dall'emergenza. Per roamers internazionali si intendono gli utenti che si trovano sul territorio nazionale italiano e utilizzano il servizio di telefonia mobile, in roaming sulle reti di telecomunicazioni nazionali italiane.

f) fornisce supporto alle attività volte ad assicurare, nel rispetto delle leggi vigenti, la ricerca di persone disperse per mezzo degli strumenti tecnologici consentiti dai sistemi di assistenza e verifica di telefonia mobile;

entro 12 ore:

a) verifica le azioni intraprese e indica eventuali modifiche sulla base dello scenario di danno;

b) fornisce la necessaria assistenza in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi e di coordinamento sul territorio;

c) predispone un piano per il ripristino delle infrastrutture di telefonia fissa e mobile.

RAI

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa lo stato dei servizi radio-televisivi nazionali e nelle aree colpite dall'emergenza;

b) mette a disposizione i propri servizi per garantire la diffusione delle informazioni alla popolazione;

c) attiva presso la sede del Dipartimento di via Vitorchiano una postazione per la messa in onda in diretta di collegamenti audio/video per le tre reti nazionali e per RAINEWS24;

d) attiva una postazione presso la sede del Dipartimento di Via Vitorchiano per collegamenti in diretta con il canale Isoradio.

POSTE ITALIANE

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa lo stato di efficienza dei servizi e delle infrastrutture nelle aree colpite dall'evento;

b) attua le procedure organizzative per l'attivazione di un «conctat center» destinato alla informazione della popolazione o a particolari gruppi di utenti;

c) tiene i contatti con i responsabili territoriali della zona colpita al fine di individuare l'eventuale tipologia ed entità dei danni subiti dalle infrastrutture, nonché per attivare le conseguenti azioni di ripristino e per la soluzione di eventuali criticità.

entro 12 ore:

a) predispone tutte le azioni interne/esterne necessarie per il ripristino d'urgenza, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture e degli impianti danneggiati al fine di garantire la continuità dei servizi;

b) fornisce, secondo disponibilità, la propria infrastruttura fisica ed hi-tech, nonché la rete degli uffici postali per l'informazione e/o comunicazione ai cittadini;

c) fornisce la disponibilità dei servizi di telefonia mobile per le comunicazioni ai cittadini;

d) fornisce, secondo disponibilità, l'uso dell'infrastruttura logistica integrata e del sistema dei trasporti della società;

e) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi e di coordinamento sul territorio.

entro 24 ore:

a) attua tutte le azioni predisposte per il ripristino dell'espletamento dei servizi nelle aree colpite, con l'eventuale invio di risorse umane, tecnologiche e mezzi strumentali, anche ad alta tecnologia.

ENI

azioni immediate:

a) fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture di stoccaggio, trasformazione e trasporto dei prodotti;

b) tiene i contatti con i responsabili degli impianti presenti nella zona colpita al fine di quantificare gli eventuali danni e di evidenziare eventuali casi di particolare criticità;

c) fornisce un quadro informativo circa le risorse tecniche e tecnologiche aziendali presenti sul territorio in grado di fronteggiare l'emergenza in atto e propone l'eventuale invio di ulteriori risorse, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;

d) collabora nel reperimento e messa a disposizione da parte di imprese pubbliche e private di sistemi di rifornimento dei prodotti commercializzati;

entro 12 ore:

a) collabora alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento;

b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le società controllate e appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari;

c) coordina le attività per l'immediato ripristino d'urgenza in condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli impianti danneggiati;

d) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi e di coordinamento sul territorio o alla logistica d'emergenza.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 58

09A01382

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Silva Ernesti S.r.l. (Decreto n. 2).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 2 ottobre 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla Silva Ernesti S.r.l.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un numero massimo di 9 lavoratori (di cui cinque con contratto full time e quattro part time) in forza presso la suddetta Società, per il periodo dal 29 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex articolo 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»*)*, datata 23 ottobre 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di numero 8 lavoratori (di cui quattro con contratto full time e quattro con contratto part time), occupati presso la sede di Roma, Via Mazzucato, n. 12, per il periodo dal 29 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, con pagamento diretto da parte dell'INPS;

Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi di rito, effettuati in data 15 gennaio 2009, e vista l'ulteriore documentazione acquisita nel corso dei predetti accertamenti e consistente, in particolare, nell'elenco del personale interessato alle sospensioni dal lavoro;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 2 ottobre 2008, in favore del personale della Silva Ernesti S.r.l., con sede legale in Roma, Via Mazzucato n. 12, in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, per 8 lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, per il periodo dal 29 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte

integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di otto lavoratori per l'intero periodo richiesto - con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'Occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore regionale: BUONOMO

09A01380

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2008.

Variazione di denominazione di varietà di loglio perenne iscritte al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008 n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 2008 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di loglio perenne «Danae»;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di loglio perenne «Morgan»;

Considerato che le denominazioni delle varietà sopra citate possono essere confuse con altre denominazioni di varietà dello stesso gruppo già incluse nel catalogo comunitario;

Vista le note n. 9121 e 9122 del 26 agosto 2008, con le quali la società Continental Semences, legale rappresentante della «Maccarthy Research Farm LLC.», responsabile della conservazione in purezza delle varietà stesse, ha chiesto la modifica delle denominazioni da «Danae» a «Pearlgreen» e da «Morgan» a «Tavin»;

Considerato che il controllo effettuato sulle nuove denominazioni proposte ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno, pertanto, di accogliere le proposte di modifiche formulate;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di loglio perenne, iscritte con decreto ministeriale del 13 maggio 2008 e del 7 aprile 2008, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 2008 e 96 del 23 aprile 2008, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
10644	Loglio perenne	Danae	Pearlgreen
10645	Loglio perenne	Morgan	Tavin

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01286

DECRETO 19 dicembre 2008.

Variazione di denominazione di una varietà di festuca arundinacea iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di festuca arundinacea «Prospect»;

Considerato che la denominazione «Prospect» può essere confusa con altra denominazione di varietà dello stesso gruppo già inclusa nel catalogo comunitario;

Vista la nota n. 5787 del 7 luglio 2008, con la quale la società Pennington Seed Inc., responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Prospect» a «Prospect Green»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno, pertanto, di accogliere la proposta di modifica formulata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di festuca arundinacea, iscritta con decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
10475	Festuca arundinacea	Prospect	Prospect Green

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01287

DECRETO 23 gennaio 2009.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositive, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 n. 1086/71, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Pomodoro	664	Marzano P4	Blumen e Parma Seed	Blumen e ISI Sementi
Pomodoro	674	Pantano	Blumen, S.A.I.S. e Parma Seed	Blumen, S.A.I.S. e ISI Sementi
Pomodoro	687	Roma VF	Parma Seed	ISI Sementi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01285

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2009.

Approvazione della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, (il «Decreto-Legge») il quale prevede che, per l'attività della gestione separata, il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con propri decreti di natura non regolamentare, «i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 (il "Decreto Ministeriale")» che, nell'individuare i tratti salienti dei prodotti del Risparmio postale, stabilisce, tra l'altro, all'art. 6, comma 6, che la forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del Direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro 4 luglio 2006 (il «Decreto 4 luglio 2006») recante l'approvazione della forma e dei segni caratteristici del nuovo documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;

Considerato che a seguito del generale riassetto organizzativo determinato dalle modifiche allo Statuto della CDP S.p.A. approvate dall'assemblea straordinaria degli azionisti nella seduta del 6 novembre 2008, il consiglio di amministrazione della società, in data 12 novembre 2008, ha conferito alla nuova figura dell'amministratore delegato, tra gli altri, tutti i poteri in ordine alla determinazione delle modalità operative per l'attuazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 5, comma 11, del decreto-legge.

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Art. 1.

Forma e segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali (altrimenti denominati «buoni postali fruttiferi») rappresentati da documento cartaceo.

1. Il buono fruttifero postale consta di due componenti: sezione titolo e sezione matrice. La sezione titolo è composta da un *recto* e da un *verso*;

2. La dicitura «IL DIRETTORE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.» già riportata nello spazio in basso a destra del *recto* della sezione titolo secondo quanto decritto all'art. 1, comma 7 del decreto 4 luglio 2006, è sostituita dalla nuova dicitura «L'AMMINISTRATORE DELEGATO».

3. Restano confermate tutte le altre componenti della forma e dei segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, descritte nel menzionato decreto 4 luglio 2006 e riportate nel bozzetto ad esso allegato.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti nel decreto 4 luglio 2006, recante «Approvazione della forma e dei segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004» è consentita fino all'esaurimento delle scorte presenti presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. alla data di adozione del presente decreto.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: GRILLI

09A01436

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 gennaio 2009.

Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Plemmirio», formulato e adottato dal Consorzio di gestione Plemmirio, in qualità di ente gestore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 15 settembre 2004, istitutivo dell'Area marina protetta «Plemmirio» e in particolare l'art. 8 che ne affida la gestione provvisoriamente al Consorzio all'uopo costituito tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa;

Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Plemmirio», formulata e adottata in data 22 ottobre 2007 dal Consorzio di gestione Plemmirio, in qualità di Ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo Ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 15 maggio 2007 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Plemmirio»;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Plemmirio», formulato e adottato dal Consorzio di gestione «Plemmirio», in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato l'allegato Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta «Plemmirio», formulato e adottato dal Consorzio di gestione Plemmirio, in qualità di ente gestore.

Roma, 26 gennaio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PLEMMIRIO"

(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'Area marina protetta "Plemmirio", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 settembre 2004 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 - *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;

f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

k) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

l) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

p) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

q) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

s) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

t) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

u) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

v) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

w) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

x) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

y) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – *Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta*

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'Area marina protetta "Plemmirio" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 6 del decreto istitutivo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – *Gestione dell'Area marina protetta*

1. La gestione dell'Area marina protetta "Plemmirio" è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e dall'articolo 8 del decreto 15 settembre 2004 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Area marina protetta "Plemmirio" a cui si deve attenere il soggetto gestore.

3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

   a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

   b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – *Responsabile dell'Area marina protetta*

1. Il Responsabile è individuato e nominato dall'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero;

3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

   a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;

   b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

   c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;

   d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

   e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

   f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta.

4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - *Commissione di Riserva*

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'Area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:

   a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

   b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

   c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di Riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, lo stesso Soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'Area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di I° fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7 - *Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta*

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta "Plemmirio", di cui agli articoli 5 e 7 del decreto istitutivo.

Articolo 8 – *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 9 - *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
    a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
    b. parametri analizzati;
    c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
    d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
    e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Plemmirio".
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un

corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.

9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 10 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 11 - *Disciplina dell'attività di balneazione*

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.

Articolo 12 - *Disciplina delle immersioni subacquee*

1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.

2. Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee notturne.

3. Nelle zone B e C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

   a. nei siti e secondo gli orari determinati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

   b. in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello e di autorizzazione da parte dell'Ente gestore;

   c. in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 8;

   d. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

4. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:

   a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

   b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

   c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

   d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

   e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

   f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

5. L'ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

6. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita con le seguenti modalità:

   a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;

   b. In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:

   a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

   b. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;

   c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

   d. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

   a. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26;

   b. indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.

9. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 13 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1) Nella zona A non sono consentite le attività di didattica subacquea.

2) Nella zona A sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:

   a) nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre;

b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente;

c) con partenza dall’unità navale di appoggio; non è consentito l’accesso da terra;

d) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;

e) in ogni punto di immersione è consentito un massimo giornaliero di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

f) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;

g) nel sito di immersione denominato “Secca del Capo” è consentito un massimo giornaliero di 2 visite guidate, di cui una dalle 06.00 alle 12.00 e una dalle 12.00 alle 18.00.

3) Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) con partenza dall’unità navale di appoggio o da terra;

b) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ciascuna immersione;

c) è consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, e un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 e un’unica immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

4) Nelle grotte sommerse sono consentite, dall’1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente;

b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;

c) in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, è consentito un massimo giornaliero di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

d) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;

5) In zona B e C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore.

6) Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 12, comma 4.

7) Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

8) La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:

    a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi

    b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

9) Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

10) Nelle zone A, B e C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

11) Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

12) Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

13) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone A e B, i centri di immersione richiedenti devono risultare residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.

14) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:

    a) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;

    b) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;

d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'Ente Gestore;

e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;

f) versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26;

15) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone A e B, le unità navali adibite alle visite guidate subacquee devono possedere i seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) essere equipaggiate con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

16) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

a) i siti di immersione;

b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

c) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;

d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

17) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.

18) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1) Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2) Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione alle navi da diporto.

3) Nella zona A non è consentita la navigazione.

4) Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

5) Nelle zone B e C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, con le seguenti modalità:

   a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi

   b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

6) È consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

7) Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

8) Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

9) L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

10) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15 - *Disciplina dell'attività di ormeggio*

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.

2. Nella zona A è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'Ente gestore.

4. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.

5. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'Ente gestore, impiegate per le attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.

6. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

   a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

   b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;

   c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.

   d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;

   e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);

   f) ai gavitelli riservati ai natanti è consentito l'ormeggio di non più di 4 unità;

   g) ai gavitelli riservati alle imbarcazioni è consentito l'ormeggio di una sola unità;

   h) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

7. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

8. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato

   a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

   b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;

   c) alla durata della sosta.

10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 26.

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

    a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

    b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

    c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non è consentito.

2. Nella zona C l'ancoraggio non è consentito

   a) entro la distanza di 300 metri dalla costa;

   b) nel golfo della Fanusa, all'interno del tratto di mare compreso tra la direttrice Punta Milocca, gli Isolotti ed il punto a terra F1 di cui al decreto istitutivo, individuato in costa dalle coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine	
F1	37° 00' 41 N	15° 16' 48 E	(in costa)

   c) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica;

   d) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;

3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito, a natanti e imbarcazioni, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

- **Articolo 17** - *Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nella zona B la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alla velocità massima di 5 nodi.
4. In zona C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:
   a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa;
   b) a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
5. Nelle zone B e C la navigazione a motore entro la distanza di 100 metri dalla costa è consentita esclusivamente alle unità navali adibite alle visite guidate autorizzate dall'Ente gestore, secondo le modalità stabilite di concerto con l'Autorità marittima competente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della navigazione e della balneazione.
6. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
10. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26, commisurato:
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;

c) alla durata del permesso.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;

b) unità dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto;

c) unità munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

13. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

14. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore .

15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore può stabilire con successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.

2. Nell'Area Marina Protetta non è consentita la pesca delle seguenti specie:

a) Cernia (Epinephelus sp.);

b) Cernia di fondale (Polyprion americanus);

c) Nacchera (Pinna nobilis);

d) Corvina (Sciaena umbra);

e) Ombrina (Umbrina cirrosa).

3. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.

4. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata alle imprese aventi sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:.

   a) rete da posta di lunghezza massima di 1000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore a 150 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;

   b) palangari, a non più di 200 ami, ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa;

   c) nasse, come previsto dalla normativa vigente.

5. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non oltre le ore 10.00 del giorno successivo.

6. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:

   a) Aragosta rossa (Palinurus elephas)

   b) Astice (Homarus gammarus)

   c) Cicala (Scyllarus arctus)

   d) Magnosa (Scyllarides latus)..

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'Ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19 - *Disciplina dell'attività di pescaturismo*

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore .

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20 - *Disciplina dell'attività di pesca sportiva*

1. La pesca subacquea in apnea non è consentita nell'area marina protetta.

2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

3. Nell'Area Marina Protetta non è consentita la pesca sportiva delle seguenti specie:

   a. Cernia (Epinephelus sp.);

   b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);

   c. Corvina (Sciaena umbra);

   d. Ombrina (Umbrina cirrosa).

4. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca sportiva.

5. Nelle zone B e C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

   a. sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;

   b. da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;

   c. da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;

   d. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;

   e. da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti, di cui almeno uno titolare di autorizzazione in corso di validità;

   f. non è consentita la pesca con affondatore;

g. non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;

h. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;

i. i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

6. Nella zona C sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, dal 1 giugno al 31 agosto, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami, per un massimo di 2 manifestazioni sportive ogni anno.

7. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono

    a. versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 26;

    b. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

9. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.

10. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva.

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "PLEMMIRIO"

Articolo 21 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Plemmirio", come previste dal decreto istitutivo.

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'Area Marina Protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 22 – *Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

   a. le generalità del richiedente;

   b. l'oggetto;

   c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

   d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Plemmirio".

6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 23 – *Documentazione da allegare*

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 24 - *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 22 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 25.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 25 - *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

   a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

   b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;

   c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 26.

Articolo 26 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 15, comma 11.

10. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Plemmirio", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 28 – *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 29 – *Pubblicità*

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.

2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente

Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 30 – *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area Marina Protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

09A01378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali

Il 21 gennaio 2009 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Branko Kesić, Ambasciatore di Bosnia ed Erzegovina, S.E. Ramil Bin Naam, Ambasciatore della Malaysia, S.E. Evgeny Andreevich Shastakov, Ambasciatore della Repubblica di Belarus, S.E. Dominique Awono Essama, Ambasciatore della Repubblica del Camerun e S.E. Kebba Touray, Ambasciatore della Repubblica del Gambia, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

09A01288

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del D.D. 5 febbraio 2009 di rettifica del D.D. 22 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2009, di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2008, nella parte relativa ai decreti di trasferimento sotto indicati:

Pace Scattone Luigia, notaio residente nel Comune di Adelfia (D.N. Bari) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gianluppi Marco, notaio residente nel Comune di Pescarolo ed Uniti (D.N.R. Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Cremona (D.N.R. Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ratti Antonio, notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Chiavenna (D.N. Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonafini Anna Laura, notaio residente nel Comune di Pievepelago (D.N. Modena) è trasferito nel Comune di San Felice Sul Panaro (D.N. Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabozzi Luca, notaio residente nel Comune di Pontecorvo (D.N. Cassino) è trasferito nel Comune di Cervino (D.N. Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Briguglio Chiara, notaio residente nel Comune di Rovereto (D.N. Trento) è trasferito nel Comune di Noale (D.N. Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capua Cristina, notaio residente nel Comune di Borgorose (D.N. Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Magliano Sabina (D.N. Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

09A01471

CORTE DEI CONTI

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)».

Con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 26 gennaio 2009 è stato adottato il «Regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)», in attuazione dell'art. 29, comma 3, lettera *c)*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, come integrato dall'art. 1, comma 21-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01437

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Gustavo Adolfo Carli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kralj» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0002052 di data 19 gennaio 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/345/29 di data 25 ottobre 1929 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome della sig.ra Giuseppina Kralj nt. Ciuk, nata il 12 maggio 1870 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «Carli», con estensione ai figli Ermanno, Paolina, Augusto e Vittorio.

Per l'effetto, il cognome del sig. Gustavo Adolfo Carli, nipote di Augusto, nato il 20 ottobre 1969 a Buenos Aires (Argentina), iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Trieste e residente a Hamilton (Canada), West 5th St. è ripristinato nella forma originaria di «Kralj» come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A01289

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-036) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00